Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 352

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 dicembre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero delle finanze

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 352 DEL 24 DICEMBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito redimibile 12 % - 1980 denominato « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri ». — Serie sorteggiate per l'ammortamento nella prima estrazione effettuata il 10 ottobre 1983.

(5753)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **711.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in medicina a chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

traumatologia;
patologia dell'apparato locomotore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **712.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 79 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:

fisica ambientale;
geologia strutturale;
petrografia delle rocce sedimentarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **713.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 47 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è inserito l'insegnamento di « microbiologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **714**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con il decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti gli insegnamenti di:

storia della civiltà arabo-islamica;

numismatica antica.

Art. 61 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, degli indirizzi europeo ed orientale, è inserito l'insegnamento di « lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 310

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 novembre 1983.

Proroga del termine per la presentazione della denuncia-domanda di aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1982-83 a favore dei soci delle organizzazioni dei produttori.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 29 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982, recante modalità di attuazione del regime di aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1982-83 ed in particolare gli articoli 12 e 13, relativi all'espletamento dei controlli di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2959/82 del Consiglio del 4 novembre 1982;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1982, con il quale l'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive - UNAPROL, il Consorzio nazionale degli olivicoltori - CNO, l'Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli - UNASCO e l'Associazione italiana produttori olio - AIPO, sono state ammesse, per la cam-

pagna 1982-83, a beneficiare del regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2958/82 del Consiglio del 4 novembre 1982, ai fini della concessione del suddetto aiuto comunitario;

Vista la regolamentazione comunitaria richiamata dai sopraspecificati decreti ministeriali;

Viste le istanze presentate dalle suindicate organizzazioni di produttori olivicoli, intese ad ottenere, per la campagna 1982-83, la proroga del termine utile per la presentazione delle denunce domande di aiuto alla produzione a favore dei rispettivi soci per i quali non è stato possibile ultimare il controllo di cui al citato art. 5 del regolamento (CEE) n. 2959/82;

Considerata la necessità di prorogare il termine per la presentazione delle denunce-domande di cui sopra;

Decreta:

Per la campagna 1982-83 le organizzazioni di produttori specificate in premessa — ammesse a beneficiare del regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) numero 2958/82 del Consiglio del 4 novembre 1982 — per poter ottenere l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva a favore dei rispettivi soci per i quali, alla data del 31 ottobre 1983, non sono stati ultimati i controlli previsti dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2959/82 del Consiglio del 4 novembre 1982, devono presentare la prescritta denuncia-domanda di aiuto entro e non oltre il 28 febbraio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(6811)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1983.

Cessazione dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi effettuate dagli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, che consente al Ministro delle finanze di stabilire, con propri decreti, anche per limitati periodi di tempo, nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1983, con il quale l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, già previsto per alcune categorie di contribuenti, è stato esteso ad altri soggetti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Ritenuto, in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo, di limitare nel tempo l'assoggettabilità all'obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale stabilita con il citato decreto ministeriale per le prestazioni di servizio effettuate dagli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1º gennaio 1984 cessa l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi effettuate dagli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo previsto dall'art. 1, n. 1, del decreto ministeriale 28 gennaio 1983. Resta fermo l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizio effettuate dagli esercenti laboratori di estetista.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(6856)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1983, n. **715**.

Autorizzazione alla fondazione « Famiglia Rausing », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Famiglia Rausing », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella somma di L. 200.000.000 destinata all'aumento del capitale sociale, disposta dai soci fondatori con atto pubblico 18 dicembre 1981, n. 18594/7795 di repertorio, a rogito dott. Bruno Amaduzzi, notaio in Modena, e registrato a Modena in data 30 dicembre 1981, al n. 11577.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1983
Registro n. 41 *Beni culturali, foglio n.* 242

DECRETO 21 novembre 1983, n. **716**.

Estinzione del Monte di credito su pegno di Capua.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, il Monte di credito su pegno di Capua, in Capua (Caserta), viene dichiarato estinto.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1983
Registro n. 50 *Tesoro, foglio n.* 281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1983, è stato stabilito che le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno al consiglio di amministrazione, già indette per i giorni 15 e 16 gennaio 1984, si svolgeranno, con le modalità indicate nel decreto 9 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 ottobre 1983, nei giorni 20 e 21 maggio 1984. Restano confermate la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale determinate con il citato decreto 9 luglio 1983. Tutti i termini e tutte le scadenze si intendono prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

(6802)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 è stato stabilito che le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, già indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 e rinviate ai giorni 15 e 16 gennaio 1984, si svolgeranno il giorno 20 maggio 1984 dalle ore 8 alle ore 20 ed il successivo giorno 21 dalle ore 8 alle ore 14. Restano confermate la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale determinate con il decreto ministeriale 7 luglio 1983, e successive modificazioni.

(6803)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria civica delle imposte dirette di Milano.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1983 al titolare della esattoria civica delle imposte dirette di Milano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 93.580.762.766 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 94.746.140.392 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Verga Dante, Musselli Bruno, S.r.l. Co.Ma.Div., Missri Alberto, Ceresa Luigi, S.p.a. C.E.M., Fappani Daniele, S.r.l. Saldima, S.r.l. Dox Chimica, Fossati Bellani Luigi e Bardelli Rinaldo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6792)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso l'Università di Ferrara

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1983, registro n. 72, foglio n. 293, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Angelo Bonora, alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università medesima.

(6763)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Programma nazionale di ricerca nel settore dell'edilizia
(Deliberazione 19 ottobre 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, riguardante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Vista la propria delibera dell'8 giugno 1983, concernente l'approvazione di n. 4 programmi nazionali di ricerca;

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 6944/15/4-22 del 4 agosto 1983 ad integrazione e modifica del programma nazionale di ricerca per l'edilizia già presentato nella seduta dell'8 giugno 1983 e differito, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, per ulteriori approfondimenti;

Considerato che la parziale realizzazione di detti programmi non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi primari delle ricerche in essi previste;

Considerata l'importanza che rivestono tali programmi ai fini dello sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. E' approvato il programma nazionale di ricerca nel settore dell'edilizia. In via prioritaria, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica attiverà contratti fino a lire 35.995 milioni da ripartirsi secondo le tematiche di ricerca di seguito elencate:

Area tipologico-tecnologica	12.305 L./mil.
Area tecnologica, esclusi i temi numeri 9, 10, 13, 17 22	23.690 »
Totale . . .	35.995 L./mil.

2. Al finanziamento dei suddetti programmi, si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. Ove non risultassero soddisfatte le condizioni necessarie per lo svolgimento di alcune delle ricerche sopra elencate, il Ministro per la ricerca può considerare, nei limiti di spesa approvati per ciascun programma, altre tematiche di ricerche già previste nei citati programmi, informandone successivamente il CIPI.

4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali delle singole ricerche, dei programmi considerati e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge;

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di promuovere le opportune iniziative per assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelle relative ai progetti finalizzati del CNR, al fine di attuarne il massimo coordinamento.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LONGO

(6751)

Programma di ricerca del Cetena S.p.a.
(Deliberazione 19 ottobre 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 259, riguardante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata al settore della costruzione e propulsione navale;

Visto il programma 1983 e lo stato di ricerca del Cetena S.p.a., proposto dal Ministro della marina mercantile d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 3 della citata legge;

Vista la lettera del Ministro della marina mercantile numero 276203 in data 2 luglio 1983 e la lettera del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica del 17 ottobre 1983, n. 8625/15/1-11 con le quali viene espresso parere favorevole in ordine al programma citato;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, operante presso il Ministero della marina mercantile ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1976;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che autorizza il Ministero della marina mercantile a concedere a fronte dei costi previsti dal suddetto programma, un contributo annuale di 3.000 milioni di lire per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1984;

Udite le relazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della marina mercantile;

Delibera:

E' approvato il programma di ricerca del Cetena S.p.a. per l'anno 1983 al cui finanziamento concorrerà il Ministero della marina mercantile con i fondi stanziati per lo stesso anno con l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LONGO

(6752)

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Nuova Rayon Italia S.r.l. di Cesano Maderno (Milano), che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*), mutuo agevolato diretto: 16.972,2 milioni di lire;

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 11.314,8 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

La durata del finanziamento bancario e del mutuo diretto è stabilita in 10 anni, compresi 5 semestri di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di investimento presentato dalla I.T.M. - Industria tubi e manicotti S.p.a. di Carini (Palermo), che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*), mutuo agevolato diretto: 1.497 milioni di lire;

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.995 milioni di lire deliberato dall'Istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Alla stessa iniziativa è altresì accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 1.328 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in 15 anni, di cui 5 di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ampliamento e di ristrutturazione presentato dalla Alfa Romeo Avio S.p.a. di Napoli, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*), mutuo agevolato diretto: 28.034 milioni di lire;

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dagli Istituti di credito fino a 56.070 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge numero 675/77;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 26.352 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in 15 anni, compresi 5 anni di utilizzo e preammortamento.

La copertura del finanziamento agevolato per complessivi 56.070 milioni di lire è ripartita tra gli Istituti di credito nella seguente misura:

IMI: 18.690; B. Napoli: 37.380.

La gestione delle agevolazioni dovrà essere attuata unitariamente. Pertanto gli accertamenti ed i controlli verranno effettuati dall'IMI che ha provveduto all'espletamento dell'istruttoria di cui all'art. 6 della legge n. 675/77.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda, con particolare riguardo di quelle di cui al quarto comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Dalmine S.p.a. di Milano, per la parte relativa agli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti per la fabbricazione di pali conici e rastremati. Esso viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*), mutuo agevolato diretto per 1.550 milioni di lire per la durata di 15 anni, compresi 5 anni di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario fino a 3.100 milioni di lire deliberato dall'Istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675 e per la durata di 10 anni di cui 2 anni di utilizzo e preammortamento.

Alla stessa iniziativa è anche accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 1.860 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla F.lli Sperlari S.p.a. di Cremona, che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 6.300 milioni di lire deliberato dall'Istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 9 anni, compresi 2 anni di utilizzo e preammortamento.

(6753)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 20 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1679 —	1679 —	1678,90	1679 —	—	1679 —	1679 —	1679 —	1679 —	1679 —
Marco germanico	606,950	606,950	607,28	606,950	—	606,99	607,030	606,950	606,950	606,95
Franco francese	198,890	198,890	199,10	198,890	—	198,90	198,920	198,890	198,890	198,89
Fiorino olandese	540,710	540,710	540,70	540,710	—	540,73	540,750	540,710	540,710	540,70
Franco belga	29,790	29,790	29,80	29,790	—	29,79	29,791	29,790	29,790	29,78
Lira sterlina	2383,700	2383,700	2385 —	2383,700	—	2383,90	2384,100	2383,700	2383,700	2383,70
Lira irlandese	1884,750	1884,750	1884 —	1884,750	—	1885,12	1885,500	1884,750	1884,750	—
Corona danese	167,740	167,740	167,75	167,740	—	167,73	167,730	167,740	167,740	167,75
E.C.U.	1369,860	1369,860	1369,86	1369,860	—	1369,76	1369,860	1369,860	1369,860	1369,86
Dollaro canadese	1343,700	1343,700	1344 —	1343,700	—	1343,77	1343,850	1343,700	1343,700	1343,70
Yen giapponese	7,146	7,146	7,1650	7,146	—	7,14	7,144	7,146	7,146	7,15
Franco svizzero	760,940	760,940	760,75	760,940	—	760,90	761,040	760,940	760,940	760,95
Scellino austriaco	86,099	86,099	86,13	86,099	—	86,08	86,080	86,099	86,099	86,05
Corona norvegese	215,420	215,420	215,25	215,420	—	215,39	215,360	215,420	215,420	215,40
Corona svedese	207,180	207,180	207 —	207,180	—	207,26	207,350	207,180	207,180	207,18
FIM	285,400	285,400	285,50	285,400	—	285,35	285,300	285,400	285,400	—
Escudo portoghese	12,630	12,630	12,66	12,630	—	12,64	12,650	12,630	12,630	12,63
Peseta spagnola	10,585	10,588	10,59	10,585	—	10,58	10,591	10,585	10,585	10,58

Media dei titoli del 20 dicembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,500
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	85,850
» 6 % » » 1972-87	81,600
» 9 % » » 1975-90	81,750
» 9 % » » 1976-91	79,850
» 10 % » » 1977-92	81,100
» 12 % (Beni Esteri 1980)	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,350
» » » Ind. 1- 3-1981/84	99,950
» » » » 1- 4-1981/84	100,200
» » » » 1- 6-1981/84	100,075
» » » » 1- 1-1982/84	99,800
» » » » 1- 3-1982/84	99,925
» » » » 1- 5-1982/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	99,775
» » » » 1- 9-1982/84	99,650
» » » » 1-10-1982/84	99,725
» » » » 1-11-1982/84	99,725
» » » » 1-12-1982/84	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85	99,900
» » » » 1- 2-1983/85	99,750
» » » » 1- 3-1983/85	99,300
» » » » 1- 4-1983/85	99,225
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	99,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,075
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,125
» » » » 1- 8-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	99,850
» » » » 1-10-1982/86	99,775
» » » » 1-11-1982/86	99,850
» » » » 1-12-1982/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	99,800
» » » » 1- 2-1983/87	99,650
» » » » 1- 3-1983/87	99,650
» » » » 1- 4-1983/87	99,650
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,800
» » » 12 % 1- 4-1984	98,700
» » » 18 % 1- 4-1984	100,150
» » » 12 % 1-10-1984	96,525
» » » 18 % 1- 1-1985	100,50
» » » 17 % 1- 5-1985	100,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	103 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1679 —
Marco germanico	606,990
Franco francese	198,905
Fiorino olandese	540,730
Franco belga	29,790
Lira sterlina	2383,900
Lira irlandese	1885,125
Corona danese	167,735
E.C.U.	1369,860
Dollaro canadese	1343,775
Yen giapponese	7,145
Franco svizzero	760,990
Scellino austriaco	86,089
Corona norvegese	215,390
Corona svedese	207,265
FIM	285,350
Escudo portoghese	12,640
Peseta spagnola	10,589

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1983, a modifica di quanto stabilito con i decreti ministeriali 11 luglio 1983, 27 agosto 1983 e 27 ottobre 1983, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile già indette per i giorni 15 e 16 gennaio 1984, sono state rinviate alla data del 20 maggio 1984, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno fino alle ore 14 del successivo giorno 21.

Tutti i termini e tutte le scadenze s'intendono prorogate in relazione alla nuova data del 20 e 21 maggio 1984.

(6815)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 6 dicembre 1983, n. 1/13/2/1873, il decreto prefettizio 13 febbraio 1930, n. 11419/917/29, con il quale il cognome del sig. Luigi Daneu, nato a Trieste il 28 febbraio 1898, venne ridotto nella forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, nel quale avrebbe dovuto essere compreso anche il figlio Luigi, nato a Trieste il 22 novembre 1920, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 18 ottobre 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del succitato Luigi Danieli jun., residente a Trieste - Contovello n. 453, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 6 dicembre 1983, n. 1/13/2/1874 il decreto prefettizio 13 febbraio 1930, n. 11419/917/29, con il quale il cognome del sig. Luigi Daneu, nato a Trieste il 28 febbraio 1898, venne ridotto nella forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, nel quale avrebbe dovuto essere compreso anche il figlio Luigi, nato a Trieste il 22 novembre 1920, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 18 ottobre 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Bruno Danieli, figlio di Luigi jun., nato a Trieste il 17 ottobre 1948, residente a Trieste - Contovello n. 453, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Daneu».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

(6765)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 1 - dicembre 1983, datato 1° dicembre 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 agosto 1983, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo dell'ispettorato del lavoro dei giovani assunti con la qualifica di impiegati di prima categoria ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(6677)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi) n. 38 del 21 dicembre 1983 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di geologia marina - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di geologia marina - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi geominerari e mineralurgici - Cagliari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la linguistica computazionale - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica del terreno - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di geocronologia e geochimica isotopica - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geocronologia e geochimica delle formazioni recenti - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geologia dell'Italia centrale - Roma.

(6838)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1983, n. **69**.

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 26 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

Ambiti della legge

1. La presente legge detta norma per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie, di cui allo art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non riservate allo Stato, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari veterinari comunali, nonché delle funzioni statali delegate alla Regione, subdelegate a norma dell'art. 7 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

Art. 2.

Ripartizione delle competenze

1. I soggetti titolari della gestione dei servizi sanitari di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni esercitano le funzioni di cui al precedente art. 1 mediante gli organi previsti dal titolo IV della citata legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, secondo la ripartizione di competenze ivi stabilita e mediante i competenti servizi previsti dalla legge regionale 24 maggio 1980, n. 71.

2. E' competenza esclusiva dell'assemblea dell'U.S.L. l'assunzione degli atti di cui al titolo II, art. 7, secondo comma, lettera *a*), della presente legge.

Art. 3.

Competenze del presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale con le procedure di cui al quarto comma del successivo art. 4, emette ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con l'efficacia sull'intero territorio regionale o su parte di esso comprendente più comuni.

2. I sindaci provvedono all'esecuzione delle ordinanze di cui al precedente comma e, qualora questi risultino inadempienti per le parti di loro competenza, il presidente della giunta regionale provvede con le modalità di cui al successivo art. 4.

3. In materia di controllo sugli scarichi e sugli insediamenti di cui all'art. 4, lettera *b*) della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni il presidente della giunta regionale può impartire direttive ai comuni ed alle unità sanitarie locali.

Art. 4.

Competenze del sindaco

1. Le funzioni già di competenza dell'ufficiale sanitario, del medico provinciale, del veterinario provinciale, quali autorità sanitarie locali, vengono esercitate da ciascun sindaco per il rispettivo territorio comunale il quale adotta i provvedimenti conseguenti, acquisito il parere dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale o su proposta dei medesimi, salvo quanto previsto nel successivo titolo IV in relazione al servizio farmaceutico.

2. Il sindaco richiede ed acquisisce i pareri e le proposte di cui al precedente comma attraverso il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai cui servizi compete obbligatoriamente l'istruttoria dei provvedimenti.

3. Fuori dei casi di cui al successivo comma, il sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al parere od alla proposta trasmessagli, ne dà comunicazione al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

4. Per la disposizione dei trattamenti sanitari obbligatori, per l'emanazione delle ordinanze aventi carattere contingibile e urgente, il sindaco si avvale direttamente degli specifici servizi delle unità sanitarie locali, dandone immediata notizia al presidente del comitato di gestione.

5. I responsabili dei servizi competenti, allorché ricorrano i presupposti per l'emanazione degli atti di cui al precedente comma, ne informano direttamente il sindaco.

6. Il regolamento per la distrettualizzazione dei servizi può prevedere altre ipotesi di accesso diretto seguendo le linee e le procedure indicate nella presente legge.

7. In relazione alle funzioni esercitate a norma del presente articolo, il sindaco fornisce alla giunta comunale elementi e dati di conoscenza.

8. Il sindaco del comune di Firenze, per provvedimenti che interessano l'intero territorio comunale, può avvalersi indifferentemente dei servizi di una delle unità sanitarie locali dell'area comunale.

Art. 5.

Regolamenti e loro riordino

1. La modifica dei regolamenti di cui all'art. 344 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è adottata dai competenti consigli comunali, acquisito il parere dell'assemblea dei soggetti di cui al precedente art. 2, primo comma. Il parere è deliberato su proposta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale cui è allegata specifica relazione redatta dall'ufficio di direzione.

2. Per il riordino della normativa regolamentare vigente, l'assemblea dei soggetti di cui al precedente art. 2, primo comma, approva specifici regolamenti tipo, su proposta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale. Sulla proposta il comitato di gestione indice la consultazione dei comuni interessati. Entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento tipo, il comune adegua ad esso le norme regolamentari vigenti. La deliberazione del consiglio comunale è soggetta al controllo di cui alla legge regionale 6 luglio 1972, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 6.

Competenze della Regione

1. La Regione, salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge, ha compiti di indirizzo, di organizzazione, di coordinamento e di verifica delle funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 193 194, 195 e 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni nonché quelli di cui agli articoli 93, 96 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sono adottati dalla giunta regionale che a tale fine si avvale dei servizi delle unità sanitarie locali con le procedure di cui al quarto comma del precedente art. 4.

Titolo II

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Art. 7.

Competenze tecniche del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unità sanitaria locale. Norme integrative della legge regionale 24 *maggio* 1980, *n.* 71.

1. Le attività di igiene e sanità pubblica svolte dal competente servizio di igiene pubblica e del territorio comprendono, in particolare, quelle indicate all'allegato *A* della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, come risulta dopo l'integrazione disposta col successivo comma.

2. L'allegato *A* di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, è così modificato:

Il punto 1. Servizio d'igiene pubblica del territorio è integrato dal seguente terzo comma:

« Il servizio svolge inoltre tutte le prestazioni tecniche concernenti le funzioni d'igiene e sanità pubblica ed in particolare:

a) la verifica di compatibilità di cui all'art. 20, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante espressione di parere;

b) la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente contro i fattori di inquinamento, con riferimento all'inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo, da rumore o da onde elettromagnetiche e da altri agenti fisici;

c) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;

d) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alla loro specifica destinazione;

e) la vigilanza ed il controllo sulle strutture sanitarie pubbliche e private anche in relazione all'applicazione delle leggi e regolamenti vigenti nonché la vigilanza e il controllo igienico-sanitario sugli istituti pubblici e privati d'istruzione di ogni ordine e grado, nelle unità sanitarie locali in cui non è costituita l'apposita unità operativa d'igiene delle strutture sanitarie;

f) la vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al capo I, titolo II, della legge 26 luglio 1975, n. 534;

g) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

h) le indagini epidemiologiche su base locale anche ai fini della determinazione delle mappe di rischio;

i) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;

l) le funzioni d'igiene e di polizia mortuaria;

m) la vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione da chiunque svolta ».

3. Il servizio d'igiene pubblica e del territorio programma, coordina ed organizza tutte le attività tecniche attinenti le funzioni di cui al precedente comma, predisponendo gli adempimenti istruttori di vigilanza e di controllo.

4. L'ufficio di direzione, anche attraverso il dipartimento per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro di cui alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, assicura forme coordinate d'intervento in relazione allo svolgimento di attività inerenti funzioni di altri servizi.

Art. 8.

Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari

1. L'attività di vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al precedente articolo è disposta dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dove ha sede lo stabilimento carcerario a norma e con le modalità dell'art. 11, comma decimo e dell'art. 67, comma primo, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 534.

2. Sulle visite compiute e sugli eventuali provvedimenti da adottare, il presidente del comitato di gestione informa la direzione dell'istituto e il giudice di sorveglianza nonché il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune dove l'istituto ha sede.

3. Il presidente della giunta regionale informa i Ministeri della sanità e di grazia e giustizia.

Art. 9.

Norme per lo svolgimento delle attività di medicina legale

1. Le attività di medicina legale di cui all'allegato A, punto 1, Servizio d'igiene pubblica e del territorio, della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, riguardano, in particolare:

l'accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;

accertamenti medico-legali per invalidità temporanea previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione.

Art. 10.

Organizzazione del servizio di igiene pubblica e del territorio

1. Il comitato di gestione dell'U.S.L. assicura che l'organizzazione del servizio d'igiene pubblica e del territorio sia articolato tecnicamente e funzionalmente in modo da perseguire razionalità e rapidità d'interventi. Il responsabile del servizio, in casi d'immediato pericolo, effettua gli interventi cautelativi necessari nell'ambito delle proprie attribuzioni, informando e proponendo al presidente del comitato di gestione ed al sindaco i provvedimenti di rispettiva competenza.

2. Nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del servizio di igiene pubblica e del territorio il regolamento unificato di U.S.L. di cui all'art. 5 disciplina l'esercizio delle attività individuate ai sensi del precedente art. 7 e dalla legge regionale 24 maggio 1980, n. 71.

3. Per l'esercizio di determinate funzioni da individuarsi da parte del comitato di gestione e comunque per eventuali interventi aventi carattere di urgenza, è assicurata un'attività di guardia igienica permanente anche con forme di reperibilità.

4. Nell'ambito dell'attività istruttoria, le valutazioni finali di ordine tecnico nelle attività del servizio d'igiene pubblica e del territorio spettano al responsabile del servizio stesso, ivi comprese quelle già proprie del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, nonché ai responsabili delle pertinenti unità operative per quanto concerne le rispettive attribuzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

5. Lo svolgimento dell'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta e coordinata dal responsabile del servizio.

6. Per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria si provvede secondo quanto dispone il successivo art. 27.

7. Le attività già svolte in materia di medicina legale dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario sono assicurate dal responsabile del servizio d'igiene pubblica e del territorio oppure, ove sia costituita l'unità operativa, dal responsabile di medicina legale oppure, in caso di impedimento o assenza di questi, da altro medico delegato dal titolare della funzione.

8. Le attività già svolte in materia di profilassi internazionale dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario sono assicurate dal responsabile dell'unità operativa d'igiene pubblica ed, in assenza, dal responsabile del servizio omonimo dell'unità sanitaria locale. L'assemblea delle U.S.L. del comune di Firenze può individuare il servizio più idoneo di una delle unità sanitarie locali dell'area comunale.

9. L'assemblea delle unità sanitarie locali del comune di Firenze può proporre moduli organizzativi integrati per la gestione di attività d'igiene e sanità pubblica d'interesse comune a tutta l'area secondo le procedure di cui all'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1982, n. 26.

Art. 11.

Utenza pubblica dei servizi dell'unità sanitaria locale

1. La giunta regionale, per l'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, si avvale dei servizi delle unità sanitarie locali.

2. I comuni, nell'esercizio di funzioni diverse da quelle già regolate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle leggi regionali di attuazione, si avvalgono dei servizi dell'unità sanitaria locale dell'area nella quale sono compresi, per l'acquisizione delle informazioni e delle consulenze tecniche in materia igienico-sanitaria.

3. Le richieste e le risposte sono avanzate ed acquisite tramite il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

4. Le amministrazioni provinciali e gli altri enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, possono avvalersi dei servizi dell'unità sanitaria locale previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 12.

Accertamenti ed indagini delle unità sanitarie locali a favore dei privati

1. Gli accertamenti e le indagini a favore di privati sono svolte dai servizi delle unità sanitarie locali compatibilmente con i programmi di attività.

2. Trimestralmente i responsabili dei servizi trasmettono al coordinatore sanitario una relazione concernente l'attività svolta a favore dei privati. Con la stessa periodicità il presidente informa il comitato di gestione su detta attività.

Art. 13.

Obblighi di denunzia, notifica, comunicazione, registrazione e relazione

1. Tutte le denunzie, notifiche e comunicazioni obbligatorie e facoltative, delle quali è previsto l'inoltro ad organi od uffici pubblici centrali o periferici che hanno cessato le funzioni o sono stati soppressi a norma di legge, sono inviate al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

2. Il presidente del comitato di gestione comunica al presidente della giunta regionale ogni elemento di informazione atto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

3. Le denunzie nominative relative alle malattie infettive e veneree di cui la legge prevede l'inoltro all'ufficiale sanitario ed all'ufficio del medico provinciale sono trasmesse al responsabile del servizio d'igiene pubblica e del territorio il quale ne cura l'invio, in forma anonima, all'unità operativa del sistema informativo.

4. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i dati necessari allo svolgimento dell'attività statistico-epidemiologica da inviarsi al presidente della giunta regionale a cura del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

5. Le relazioni obbligatorie che la legge prevede per l'ufficiale sanitario e per il medico provinciale sono sostituite dalla relazione annuale di cui all'art. 63, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Analoga relazione annuale del responsabile del servizio di veterinaria sostituisce la relazione del veterinario provinciale.

6. I responsabili dei servizi e delle unità operative delle unità sanitarie locali, per quanto di loro competenza, illustrano nelle relazioni di cui al precedente comma i dati e gli elementi già contenuti nelle relazioni obbligatorie soppresse.

Titolo III

VIGILANZA, IGIENE E PROFILASSI VETERINARIA

Art. 14.

Competenze tecniche del servizio di veterinaria delle unità sanitarie locali. Norme integrative della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71.

1. Le attività concernenti la vigilanza, l'igiene, la profilassi e il controllo in materia veterinaria sono svolte dal competente servizio di veterinaria e comprendono, in particolare, quelle indicate all'allegato *A* della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, come risulta dopo l'integrazione disposta col successivo comma.

2. L'allegato *A* di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, è così modificato:

Al punto 8. Servizio di veterinaria dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Il servizio svolge inoltre tutte le competenze tecniche concernenti le funzioni in materia veterinaria ed in particolare:

a) la profilassi e la polizia veterinaria delle malattie infettive e infestive degli animali secondo le norme statali, comunitarie e regionali;

b) l'ispezione e la vigilanza veterinaria sulle stalle di sosta, sui concentramenti di animali nonché sullo spostamento degli stessi per ragioni di pascolo;

c) la vigilanza e il controllo sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali;

d) l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zoiatrica;

e) l'elaborazione e l'organizzazione della esecuzione dei piani zonali di risanamento degli allevamenti;

f) la vigilanza sugli animali domestici e selvatici nonché sugli ambulatori per animali;

g) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria inerenti la profilassi e la polizia veterinaria;

h) la sorveglianza epidemiologica, la statistica e la elaborazione tecnico-finanziaria di programmi di risanamento degli allevamenti;

i) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti, sulle inoculazioni diagnostiche e sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali in animali le cui carni siano destinate all'alimentazione umana;

l) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

m) le funzioni attribuite ai sensi della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 per l'incremento dell'apicoltura;

n) la vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione da chiunque svolta;

o) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale nelle materie di cui all'art. 6, lettera *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

3. L'ufficio di direzione di cui all'art. 17 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71 assicura forme coordinate d'intervento in relazione allo svolgimento di attività inerenti funzioni di altri servizi.

Art. 15.

Organizzazione del servizio di veterinaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il servizio di veterinaria tiene conto degli ambiti di attività di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Il servizio svolge tutte le attività istruttorie di vigilanza e di controllo assolvendo alla gestione unitaria delle funzioni d'igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

3. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, sentito l'ufficio di direzione, può organizzare e disciplinare il funzionamento dei gruppi di lavori nell'ambito delle aree di cui al primo comma in base ad obiettive esigenze locali. In tale contesto l'attività del servizio può essere organizzata in modo da garantire turni di reperibilità.

4. Il regolamento tipo di cui all'art. 5, secondo comma, disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 14 e della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71.

5. L'assemblea delle unità sanitarie locali del comune di Firenze può proporre moduli organizzativi integrati per la gestione di attività di veterinaria di interesse comune a tutta l'area secondo le procedure di cui all'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1982, n. 26.

Art. 16.

Compiti del servizio di veterinaria

1. Sono svolti dal servizio di veterinaria dell'U.S.L. tutte le attività inerenti alle funzioni indicate al precedente art. 14 e le relative attività istruttorie di vigilanza e di controllo.

2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il servizio può proporre al sindaco e al presidente del comitato di gestione i provvedimenti di rispettiva competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.

3. Nell'ambito dell'attività istruttoria, le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del servizio, ed in sua assenza al responsabile dell'unità operativa, comprese quelle già proprie del veterinario provinciale.

4. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo è diretta e coordinata dal predetto responsabile del servizio.

5. Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di pubblico servizio sono attribuite con le modalità di cui al successivo art. 27 le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 17.

Istituto zooprofilattico sperimentale

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, di cui alla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 68, ivi comprese le sue articolazioni provinciali, presta la propria collaborazione alla Regione ed alle unità sanitarie locali per quanto concerne la ricerca, la prevenzione, la profilassi, la diagnosi e la terapia delle malattie degli animali, con particolare riferimento alla zoonosi, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia.

2. Detto istituto conserva la propria natura giuridica in conformità a quanto disposto dalla legge istitutiva.

Titolo IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA FARMACEUTICA E VIGILANZA SULLE FARMACIE

Art. 18.

Competenze dell'unità sanitaria locale

1. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale esercita le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:

a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione economica e professionale delle farmacie nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

b) accertamento dell'indennità di avviamento, rilievo e determinazione dell'importo degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie, salvo i casi di prelazione di farmacie da parte dei comuni, per cui la competenza è attribuita alla giunta regionale;

c) attività consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti riservati alla giunta regionale ed al sindaco ai sensi dei successivi articoli;

d) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto disposto nei successivi articoli o non espressamente riservato allo Stato od alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale trasmette i provvedimenti di cui al precedente comma alla giunta regionale e al sindaco.

Art. 19.

Attribuzioni e compiti del servizio farmaceutico dell'U.S.L. Norme integrative della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71

1. Il servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale svolge i compiti connessi alle funzioni indicate per tale servizio nell'allegato *A* della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, come risulta dopo la integrazione di cui al successivo comma.

2. L'allegato *A* di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, è così modificato:

Il punto 6 - Servizio farmaceutico è integrato dal seguente terzo comma:

« Il servizio svolge inoltre tutte le competenze tecniche concernenti in particolare:

a) funzioni tecniche in ordine alle competenze delle unità sanitarie locali affidate ai sensi delle leggi regionali;

b) prelievo di medicinali e di materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizione del Ministero della sanità;

c) presentazione di una relazione annuale al comitato di gestione sull'impiego e sul consumo dei medicinali e di ogni materiale sanitario presso gli ospedali, presìdi e servizi dell'unità sanitaria locale e nelle strutture convenzionate. La relazione quantificherà inoltre la spesa, presentando proposte di possibile contenimento e di indirizzo sugli acquisti;

d) controllo sulle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

e) vigilanza generica sulle farmacie, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico sanitari non riservate ad apposite commissioni ispettive;

f) coordinamento delle attività delle farmacie pubbliche e private con i servizi dell'U.S.L.;

g) vigilanza sui farmaci veterinari, con particolare riguardo al momento prescrittivo e distributivo in coordinamento con il servizio di veterinaria;

h) vigilanza sull'erogazione dell'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

i) tenuta ed aggiornamento dell'albo dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie ivi comprese le comunicazioni, da parte del direttore o del titolare della farmacia, dell'assunzione e della dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;

l) adempimenti tecnici di supporto alle funzioni di competenza del Ministero della sanità nel settore dei farmaci;

m) partecipazione e collaborazione, secondo gli indirizzi regionali, alla predisposizione e all'attuazione di programmi di educazione sanitaria della popolazione, di ricerca scientifica nonché di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori del settore farmaceutico dipendenti dalla U.S.L. e convenzionati ».

Art. 20.

Competenze del sindaco

1. Al sindaco sono attribuite le competenze di cui all'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 85, come risulta dopo la modifica di cui al comma successivo.

2. L'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 85, è così sostituito:

« La disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie è stabilita dal sindaco sentiti i pareri del competente servizio dell'U.S.L., delle rappresentanze sindacali interessate e dell'ordine professionale dei farmacisti ovvero, in carenza di pareri, d'ufficio ».

3. Sono inoltre di competenza del sindaco, quale autorità sanitaria locale, l'adozione dei provvedimenti concernenti:

a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici;

b) la gestione provvisoria dei nuovi esercizi farmaceutici e di quelli resisi vacanti ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;

c) la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34 e dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie;

d) l'autorizzazione all'apertura di farmacie succursali già istituite e comprese nella pianta organica.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il sindaco sente il parere del comitato di gestione dell'U.S.L. e si avvale del competente servizio farmaceutico della stessa salvo quanto previsto in materia di vigilanza sulle farmacie ai sensi del successivo art. 24. Il sindaco informa la giunta regionale.

5. Per esigenze urgenti il sindaco esercita le funzioni conformemente a quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 21.

Competenze della Regione

1. Il consiglio regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:

a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;

b) istituzione di dispensari farmaceutici;

c) istituzione di farmacie succursali.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati dal consiglio regionale su proposta della giunta, la quale acquisisce il parere del consiglio comunale interessato, del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e dell'ordine dei farmacisti competenti per territorio. Tali pareri sono comunicati alla giunta regionale a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 13 novembre 1980, n. 85, è sostituito dai seguenti:

« Per i fini di cui al primo e secondo comma la giunta regionale acquisisce il parere del consiglio comunale interessato, del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e dell'ordine dei farmacisti competenti per territorio.

La commissione giudicatrice dei concorsi, nominata dalla giunta regionale, per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio privato, forma la graduatoria dei concorrenti in base ai titoli prodotti e valutabili secondo i criteri validi per i pubblici concorsi stessi ».

4. I provvedimenti del consiglio regionale di cui al primo comma sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:

a) indizione dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;

b) trasferimenti della farmacia nell'ambito della propria sede di pertinenza:

c) trasferimento di titolarità della farmacia;

d) determinazione e autorizzazione al pagamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici;

e) contributo aggiuntivo a favore delle farmacie particolarmente disagiate disposto dalla normativa regionale.

6. I provvedimenti della giunta regionale di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. La liquidazione a pagamento delle misure economiche di cui al precedente quinto comma nonché quelle previste dalla legge regionale 19 novembre 1976, n. 73, avviene attraverso le unità sanitarie locali.

8. Il presidente della giunta regionale, esercita le funzioni amministrative concernenti: la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare a norma della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché l'offerta in prelazione delle sedi medesime. La notizia di cui all'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 predetta è data attraverso il Bollettino ufficiale della Regione.

9. Sono abrogate la legge regionale 5 maggio 1975, n. 39, e le disposizioni di legge o di atti regionali che siano in contrasto con la presente legge.

Art. 22.

Concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio privato

1. La giunta regionale indice concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e delle farmacie succursali riservate all'esercizio privato, per tutte le unità sanitarie locali appartenenti alla stessa provincia.

2. La commissione giudicatrice, nominata dalla giunta regionale. è così composta:

a) presidente della giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente. Il delegato del presidente della giunta regionale è prescelto fra i consiglieri regionali oppure fra i presidenti o membri dei comitati di gestione delle U.S.L.;

b) da un farmacista appartenente ai ruoli regionali del personale delle unità sanitarie locali;

c) da un docente o ricercatore della facoltà di farmacia di una università;

d) da due farmacisti esercenti, di cui uno non titolare, scelti da due diverse terne proposte dall'ordine dei farmacisti della provincia in cui si trovano le sedi farmaceutiche messe a concorso.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo unico del personale della Regione.

4. La giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e all'assegnazione delle sedi messe a concorso. In pari tempo è data comunicazione ai sindaci interessati e alle unità sanitarie locali.

5. Nell'espletamento degli adempimenti istruttori connessi al concorso nonché all'assegnazione delle sedi messe a concorso la giunta regionale si avvale dei servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 23.

Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti di farmacista presso farmacie pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, i concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate sono indetti rispettivamente dal consiglio comunale o dalla commissione amministratrice dell'azienda e giudicati da una commissione così composta:

sindaco o presidente dell'azienda farmaceutica municipalizzata ovvero altro membro della giunta comunale o della commissione amministratrice, delegato dal sindaco o dal presidente;

un medico oppure chimico o farmacista appartenente al ruolo nominativo regionale del servizio sanitario;

un funzionario amministrativo del comune oppure un direttore amministrativo o un collaboratore amministrativo di livello apicale appartenente al ruolo nominativo regionale del servizio sanitario;

un farmacista, estraneo all'amministrazione del comune o dell'azienda designato dall'ordine provinciale dei farmicisti territorialmente competente;

un chimico, estraneo all'amministrazione del comune o dell'azienda designato dal relativo ordine professionale.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del comune o dell'azienda.

3. La giunta regionale delibera la nomina dei due commissari appartenenti al ruolo nominativo regionale del servizio sanitario.

4. La commissione di cui al presente articolo espleta altresì i concorsi per posti di chimico e di farmacista addetti ai laboratori galenici comunali e delle aziende municipalizzate di cui all'art. 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

5. L'art. 12 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 85 è abrogato.

Art. 24.

Vigilanza sulle farmacie

1. Con frequenza almeno biennale le farmacie sono ispezionate ai sensi degli articoli 111 e 127 del testo unico delle leggi sanitarie da una commissione di quattro membri nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e costituita:

da due farmacisti del servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale, dei quali uno con funzioni di presidente;

da un farmacista designato dall'ordine provinciale dei farmacisti scelto fra i direttori di farmacia pubblica e titolari di farmacia privata designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;

da un farmacista designato dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative dei farmacisti pubblici e dei titolari di farmacia designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;

da un direttore amministrativo o un collaboratore amministrativo di livello apicale appartenente all'unità sanitaria locale con funzioni di segretario.

2. Nell'ipotesi di accorpamento del servizio farmaceutico previsto dall'art. 6, secondo comma, legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, in assenza di uno o di entrambi i farmacisti dipendenti, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nomina altrettanti medici del servizio unificato. Con lo stesso atto è affidata la presidenza della commissione che spetta di diritto al farmacista presente.

3. Allorché il territorio dell'unità sanitaria locale appartiene a più di una circoscrizione provinciale, è costituita una commissione per ognuno dei territori provinciali.

4. I commissari dipendenti dell'unità sanitaria locale possono essere membri di più commissioni ispettrici.

5. La commissione compie anche ispezioni straordinarie.

6. Dell'ispezione è redatto processo verbale che viene trasmesso al presidente del comitato di gestione, unitamente alle eventuali proposte espresse, dalla commissione o dai singoli membri di essa, in ordine ai provvedimenti da assumere.

7. Il presidente del comitato di gestione, acquisito il parere del coordinatore sanitario, propone al sindaco i provvedimenti che a questi competono a norma degli articoli 4 e 20 della presente legge. Nel caso di farmacia pubblica il provvedimento di cui alla lettera *c*) dell'art. 20 è di competenza della giunta regionale.

8. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, se il risultato dell'ispezione non è stato soddisfacente, il sindaco diffida il titolare della farmacia a mettersi in regola entro un termine perentorio, trascorso il quale infruttuosamente, è pronunziata la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 25.

Commissione di cui all'art. 110 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'indennità di avviamento

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 110 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nomina annualmente una commissione composta da:

a) il responsabile di una unità operativa appartenente al servizio di organizzazione amministrativa e informazione dell'unità sanitaria locale, il quale svolge le funzioni di presidente;

b) il responsabile del servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale;

c) il responsabile di una unità operativa appartenente al servizio di amministrazione contabile e patrimoniale;

d) due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia. Nel caso di unità sanitaria locale appartenente ad un'associazione intercomunale comprendente i comuni di più province, le terne vengono proposte di intesa tra gli ordini delle province medesime.

2. Esercita le funzioni di segretario un collaboratore amministrativo dell'unità sanitaria locale.

Titolo V

NORME FINALI

Art. 26.

Organi collegiali sanitari. Norma di rinvio

1. In relazione alle funzioni esercitate attraverso organismi collegiali sanitari operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge è fatto rinvio alla legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27.

Procedura per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria

1. Il presidente della giunta regionale propone al prefetto l'attribuzione, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale addetto al servizio di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.

2. I nominativi dei dipendenti di cui al comma precedente sono indicati al presidente della giunta regionale dai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 28.

Accertamenti ed indagini a favore dei privati. Tariffario

1. Il tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, eseguite a favore dei privati, è determinato annualmente dalla giunta regionale.

Art. 29.

Soppressione di organi collegiali sanitari

1. Sono soppressi:

a) il consiglio provinciale di sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono alla assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798;

c) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, modificato dall'art. 3 del decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 249;

d) la commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 30.

Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi

1. Nelle commissioni, comitati e collegi non soppressi dalla presente legge e non regolati dalla legge regionale 19 aprile 1982, n. 33, e successive modificazioni la cui composizione, a norma delle previgenti leggi statali, prevedeva la partecipazione, quale membro di diritto, del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale, le figure suddette sono rispettivamente sostituite, su indicazione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, da medici del servizio di igiene pubblica e del territorio e da veterinari dipendenti dell'unità sanitaria locale.

2. L'esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanità, membro della commissione tecnica di cui all'art. 24, regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni ed il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica, quale membro della commissione esaminatrice prevista dall'art. 32 del citato regio decreto, sono sostituiti da un chimico appartenente al ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie locali.

3. Nell'ipotesi di commissioni provinciali, la nomina o la designazione dei tecnici di cui ai precedenti comma compete al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale della città capoluogo di provincia. Nell'ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono nominati o designati dal sindaco del comune di Firenze.

Art. 31.

Disposizioni transitorie

1. All'acquisizione di atti e documenti inerenti le attività dei soppressi uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, l'unità sanitaria locale provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La relativa consegna effettuata dal presidente della giunta regionale o da suo delegato avverrà mediante elenchi descritti e sottoscrizione di appositi verbali ricevuti dal presidente del comitato di gestione.

2. Con deliberazione della giunta regionale potranno essere impartiti alle unità sanitarie locali con capoluogo di provincia criteri e direttive per la gestione stralcio relativa al trasferimento di cui al precedente comma.

3. La Regione può trasmettere o ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni ovvero ottenerne copia conforme.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 ottobre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *settembre* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 7 *ottobre* 1983.

(6535)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.